

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZE IN MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Benevenga Francesco - Area Attività Commerciali e SUAP*

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

VISTO

- ✓ l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- ✓ L.R 6/2010 - art. 27 co. 4- lettera b;
- ✓ il vigente Regolamento per commercio su Aree Pubbliche - art. 39;
- ✓ la Determinazione dirigenziale del 13.3.1997 (atti n. 4.942.050/97);
- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 6984 del 2.10.2020;

PRESUPPOSTO

Premesso che ogni settimana si svolgono n. 94 mercati settimanali scoperti.

Richiamato quanto disposto dall'art. 27 comma 4 lettera b) della L.R. 6/2010 che prevede "...Il comune revoca l'autorizzazione... per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 6984 del 2.10.2020 è stata circoscritta l'incertezza sulle modalità e i tempi per la presentazione delle giustificazioni e tenuto conto che il mancato utilizzo del posteggio da parte del concessionario, senza i giustificati motivi previsti dalla sopra citata normativa concretizza la decadenza dalla concessione di posteggio;

Ritenuto necessario disciplinare ulteriormente quanto già disposto.

DETERMINA

1. secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 4, lett. b, della L.R. 6/2010, le tipologie di giustificazioni per assenze ammesse sono:
 - malattia
 - gravidanza
 - infortunio
2. il termine per la presentazione delle giustificazioni è di 30 giorni dall'inizio dell'assenza. In caso di documentazione presentata in ritardo, la giustificazione opera dalla data dell'invio e fino alla residua copertura fornita dal documento medico;
3. l'invio della giustificazione è ammesso solo tramite la piattaforma telematica ministeriale IIUG (Impresa in un giorno) e pertanto farà fede come ricevuta di deposito unicamente la data del documento generato dalla piattaforma medesima;
4. verranno giustificate solo le assenze relative ai mercati indicati dall'operatore, questi ultimi dovranno corrispondere alle effettive giornate riportate nella giustificazione allegata;
5. la giustificazione delle assenze si riferisce esclusivamente al titolare dell'attività per i casi previsti al

- punto 1);
6. nel caso di società o di ditta individuale con dipendenti/soci, l'assenza di questi ultimi si riterrà giustificata solo nel caso in cui sia resa all'Amministrazione Comunale documentazione attestante la presenza di dipendenti/soci e idonea documentazione medica attestante l'inabilità al lavoro per le giornate di mercato in cui il dipendente/socio avrebbe dovuto esercitare l'attività;
 7. richieste di integrazioni rispetto a comunicazioni di assenza verranno formulate in due fasi:
 - o
 - fase 1 - invito all'integrazione della documentazione entro 10 gg;
 - fase 2 – in caso di inerzia, avvio di procedimento ai sensi dell'art. 10 bis. L. 15/05 assegnando ulteriori 10 gg. di tempo. Decorso anche quest'ultimo termine la comunicazione non verrà considerata;
 8. le assenze cumulate da operatori in qualità di affittuari e non giustificate con modalità e termini di cui ai punti 2 e 3, comporteranno egualmente l'emissione del provvedimento di decadenza della concessione;
 9. E' facoltà degli operatori titolari di posteggi richiedere agli uffici competenti il numero di assenze registratesui posteggi a sè intestati anche se riferite ad affittuari;
 10. entro il mese di febbraio di ogni anno, con determinazione dirigenziale pubblicata all'albo pretorio verranno rese note le concessioni di posteggio nei confronti delle quali l'Amministrazione avvierà procedimento di revoca ai sensi dell'art. 27, comma 4, lettera b, della L.R. 6/2010. Gli effetti di cessioni di ramo di azienda delle autorizzazioni/concessioni riportate in elenco, a qualsiasi titolo, avvenuti successivamente alla pubblicazione della determinazione, si riterranno sospesi sino alla definizione delle procedure di revoca. A tale scopo farà fede la data di stipula del contratto notarile o dell'avvenuta reintestazione in capo al titolare dell'azienda;
 11. Stante la difficoltà di notifica dei provvedimenti suddetti dovuta al mancato rispetto dell'obbligo per tutte le imprese dell'iscrizione della PEC nel registro delle imprese e alla frequente irreperibilità delle stesse imprese all'indirizzo comunicato all'Ufficio competente, nel caso in cui con entrambe le modalità l'Ufficio non riesca a notificare il provvedimento di decadenza, la revoca delle concessioni di cui al punto 9 si intenderà notificata attraverso determinazione dirigenziale pubblicata all'albo pretorio.
 12. le modalità e i termini previsti dalla presente determinazione avranno validità a partire dal giorno **1 gennaio 2024**.

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)